



Ministero dell'Economia e delle Finanze

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 20, comma 1, del Testo Unico, il quale prevede che, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO, altresì, l’articolo 20, comma 2, del Testo Unico, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano i piani di razionalizzazione delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, ove ricorrano i seguenti presupposti: i) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; ii) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; iii) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; iv) partecipazioni che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; v) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; vi) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; vii) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4;

VISTO l’articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale “*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*”;

VISTO l'articolo 16, del Testo Unico, in forza del quale *“le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo”*;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, in forza del quale alle società elencate nell'allegato A non si applica l'articolo 4 del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo cui *“restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*;

CONSIDERATO che al momento dell'adozione del presente provvedimento il Ministero dell'economia e delle finanze detiene, direttamente, n. 15 partecipazioni in società, alcune delle quali a capo di gruppi societari, soggette alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del Testo Unico, per le quali si riportano le specifiche normative di riferimento e le motivazioni per il mantenimento;

AREXPO S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 5 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha disposto la partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle aree;
- l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2016, che ha disposto che l'intervento finanziario dello Stato, previsto dalla disposizione normativa sopra richiamata, è attuato attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di AREXPO S.p.A. (di seguito AREXPO), proprietaria delle aree;
- che il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione delle disposizioni sopra citate, in data 15 dicembre 2016, ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea degli azionisti di AREXPO del 30 novembre 2016, acquisendo conseguentemente una partecipazione al capitale sociale pari al 39,28 %;
- lo statuto di AREXPO e, in particolare, l'articolo 3 sull'oggetto sociale, il quale prevede che la Società svolge le seguenti attività: a) il monitoraggio del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area medesima anche nella fase post Expo; b) il coordinamento, anche attraverso le competenze

tecniche dei soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, relativamente alla fase post Expo; c) la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale, anche attraverso la possibile alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della società nella fase post Expo; d) la centralizzazione delle committenze e le committenze ausiliarie con riferimento alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sulle aree espositive, nonché di interventi strettamente connessi ai primi, esterni alle suddette aree purché ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano; e) l'elaborazione della progettazione urbanistica dell'intervento post Expo, curando la formazione del Programma Integrato di Intervento che dovrà in ogni caso essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti delle amministrazioni comunali di Milano e di Rho e delle altre amministrazioni pubbliche competenti;

- che AREXPO è inserita nell'allegato A previsto dall'articolo 26, comma 2, del Testo Unico; RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto AREXPO risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'Amministrazione connesse alla valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo di Expo, anche al fine di realizzare un polo di ricerca tecnologica e scientifica di interesse generale e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Coni Servizi S.p.A.

VISTI:

- l'art. 8, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 178, che ha istituito la società Coni Servizi S.p.A. (di seguito Coni Servizi), quale società strumentale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ha attribuito la titolarità delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze;
- lo Statuto di Coni Servizi e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'oggetto sociale, in base al quale la Società svolge attività strumentali all'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente CONI, finalizzati all'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi;

- che Coni Servizi, in forza del richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista;
- che Coni Servizi è inserita nell'allegato A previsto dall'articolo 26, comma 2, del Testo Unico;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Coni Servizi risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'ente CONI, connesse all'organizzazione e al potenziamento dello sport nazionale e alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, altresì, che Coni Servizi detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di ConiNet S.p.A. e il 100% del capitale sociale di Parco Sportivo del Foro Italico società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;

VISTA la nota n. CS23111890411324PU del 22 novembre u.s., con la quale Coni Servizi ha ritenuto che in capo a i) ConiNet, società *in house* che ha per oggetto la fornitura di servizi informatici e telematici connessi al settore sportivo a favore di Coni Servizi, di CONI e delle Federazioni sportive associate al CONI, e ii) Parco Sportivo del Foro Italico S.S.D.r.l., società *in house* di Coni Servizi, costituita per la gestione del circolo polisportivo presso lo Stadio del tennis al Foro Italico, avente ad oggetto l'organizzazione delle attività sportive anche di natura agonistica all'interno del Parco del Foro Italico, conferito a Coni Servizi in usufrutto con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2005, nonché la manutenzione delle aree in gestione, non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in quanto rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a) e d) del Testo Unico, con particolare riferimento all'autoproduzione, in favore di Coni Servizi e del CONI, di servizi strumentali e servizi di interesse generale funzionali alla promozione dello sport; e hanno conseguito risultati economici positivi e si trovano in equilibrio economico-finanziario;

CONSAP S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in forza del quale, a seguito dell'operazione di scissione delle attività di rilievo pubblicistico svolte dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), è

stata costituita Consap S.p.A. (di seguito Consap) quale "assicuratore pubblico" complementare al comparto assicurativo tradizionale che interviene in forma sussidiaria rispetto al mercato;

- che la Consap, in forza della disposizione normativa sopra richiamata, è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e opera come ente *in house* al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione Centrale;
- lo statuto di Consap e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale, che prevede che la Società svolge attività riconducibili all'articolo 4, comma 2, lettere a) e d) del Testo unico quali:
 - l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali;
 - l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate da Amministrazioni dello Stato - in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice - sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ivi incluse le attività di gestione di fondi o interventi pubblici affidate, in qualità di organismo *in house*, dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- che la relazione illustrativa al Testo Unico specifica che la Società non è inclusa nell'allegato A in quanto "la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in essa rientra pacificamente nei criteri di cui all'articolo 4";
- la nota n. 27802 del 21 dicembre u.s., con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, in relazione alla concessionaria Consap, di confermare le valutazioni già espresse nella nota del 29 settembre 2017, in occasione della revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico; in particolare il Ministero ha confermato l'interesse al mantenimento della partecipazione, tenuto conto della rilevanza comunitaria e internazionale della maggior parte delle funzioni assicurative svolte dalla Società.

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Consap risulta rispondente alle finalità istituzionali delle Amministrazioni dello Stato connesse all'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici e alla gestione di fondi di garanzia e solidarietà e, dall'analisi dei documenti contabili della

società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

CONSIP S.p.A.

VISTI:

- il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha attribuito a Consip S.p.A. (di seguito Consip) l'attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui: *“Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip” e che “la medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze”;*
- l'articolo 4, comma 3-quater, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui: *“Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;*
- l'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui: *“le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi”;*

- che la Consip è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, lavora quale soggetto *in house* al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione e opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, che esercita, pertanto, il controllo analogo sulla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo Unico;
- che emerge dalle attività attribuite dalla sopra richiamata normativa, recepite nell'articolo 4 dello Statuto Sociale della Consip, la sussistenza, in capo alla Società, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del Testo Unico;
- inoltre, che la relazione illustrativa al Testo Unico specifica che la Società non è inclusa nell'allegato A in quanto "la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in essa rientra pacificamente nei criteri di cui all'articolo 4";

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Consip risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'Amministrazione connesse all'attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, allo sviluppo di progetti-gara per tutte le amministrazioni come Centrale di committenza, alla realizzazione di Progetti per la Pubblica Amministrazione individuati attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Equitalia Giustizia S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui *"Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; b) iscrizione a ruolo del credito; a tal fine, il titolare*

dell'Ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli”;

- l'atto costitutivo del 29 aprile 2018 della società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, secondo cui *“Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23”;*
- l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, così come inserito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ai sensi del quale *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia": a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942; b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare; c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile; d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.”;*
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in virtù del quale *“a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.”;*

- l'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in forza del quale *“Entro il 1° luglio 2017, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze”*;
- l'articolo 7, comma 1, lettera a), del Testo Unico, in base al quale *“la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”*;
- l'articolo 8, commi 1 e 2, del Testo Unico, ai sensi del quale *“le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 7 luglio 2017, con il quale è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze della partecipazione totalitaria in Equitalia Giustizia S.p.A., all'epoca detenuta da Equitalia S.p.A., a far data dal 1° luglio 2017, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del Testo Unico;
- l'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'individuazione dei requisiti utili a qualificare giuridicamente un soggetto *in house* ad una pubblica amministrazione, nella fattispecie individuata nel Ministero della giustizia;
- per quanto attiene al requisito del controllo analogo, l'articolo 2 del D.P.C.M. 28 giugno 2017, in forza del quale il Ministero della giustizia è investito dei più ampi poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti di Equitalia Giustizia, esercitando sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- altresì, il Decreto del Ministro della Giustizia del 2 febbraio 2018, concernente l'istituzione, in seno al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, del Comitato per l'esercizio del controllo analogo su Equitalia Giustizia S.p.A.;

- la Convenzione stipulata in data 4 aprile 2011, tra Equitalia Giustizia S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze, in forza dell'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 30 luglio 2009, n. 127, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno, di attuazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2008, n. 133, concernente la gestione del "*Fondo Unico Giustizia*";
- la Convenzione stipulata in data 28 dicembre 2017, tra Equitalia Giustizia S.p.A. e il Ministero della Giustizia, in forza dell'articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la "*Riscossione dei crediti di giustizia*";
- RITENUTO di poter ricondurre l'attività esercitata da Equitalia Giustizia S.p.A. nei confronti del Ministero della Giustizia, titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, nell'ambito di quanto previsto alla lettera d) dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del Testo Unico, concernente l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici affidanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, in ragione di quanto disciplinato all'articolo 1, commi da 367 a 371, della legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- la nota n. 99222 del 27 novembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto al Ministero della giustizia, investito dei poteri di indirizzo e vigilanza, le proprie valutazioni in ordine al mantenimento della partecipazione azionaria in Equitalia Giustizia S.p.A., ritenendo non sussistenti le condizioni individuate dall'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;
- la nota n. m_dg.gab.10/12/2018.0042412.u del 10 dicembre 2018, con cui il Ministero della giustizia ha condiviso le argomentazioni sostenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti l'insussistenza di alcuna delle ipotesi previste all'articolo 20, comma 2, lettere da a) a g), del predetto Testo Unico con riferimento alla società Equitalia Giustizia S.p.A., asserendo, la qualificazione, in capo alla società medesima, di soggetto *in house* allo stesso Ministero, in forza della riconducibilità delle attività espletate nell'ambito di quelle individuate all'articolo 4, comma 2, lettera d), del Testo Unico;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Equitalia Giustizia S.p.A., nella sua qualità di soggetto *in house*, risulta rispondente al perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero della giustizia e,

dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico – gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

EUR S.p.A.

VISTI:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, che ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nella società per azioni EUR S.p.A. (di seguito EUR), assegnando la titolarità delle azioni rappresentative del 90% del capitale al Ministero dell'economia e delle finanze e il restante 10% a Roma Capitale;
- lo statuto EUR e, in particolare, l'articolo 4 inerente l'oggetto sociale il quale prevede che la Società, nel rispetto dei vincoli di interesse storico-artistico, persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui è titolare, inclusa l'organizzazione di attività congressuali, la costruzione e alienazione di singoli beni; la gestione coordinata e integrata di servizi nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto EUR risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica connesse alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare storico-artistico del quartiere EUR e allo sviluppo delle attività e del turismo congressuali nell'ottica della massimizzazione dei benefici all'economia locale e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, altresì, che EUR detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di Roma Convention Group S.p.A., il 100% del capitale sociale di Aquadrome S.r.l. e il 65,63% del capitale sociale di EUR Tel S.r.l.;

PRESO ATTO che il Gruppo EUR è inserito nell'Allegato A al Testo Unico;

VISTA la nota n. 2018004850 del 27 novembre u.s., con la quale EUR ha comunicato che:

- permangono i requisiti previsti dal Testo Unico ai fini del mantenimento della partecipazione in Roma Convention Group S.p.A., in quanto l'attività espositivo - congressuale svolta dalla Società risulta strumentale e essenziale al core business dell'intero

Gruppo e, dall'analisi dei documenti contabili della Società, non sono state rilevate le criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

- relativamente alla partecipazione detenuta in EUR Tel S.r.l., pur non ricorrendo i presupposti previsti dal Testo Unico per l'adozione delle misure di cui all'articolo 20, in considerazione delle valutazioni strategiche sul futuro delle società del Gruppo, connesse alla rifocalizzazione del core business aziendale sullo sviluppo del patrimonio immobiliare e del turismo congressuale, come già comunicato in sede di revisione straordinaria, ha deliberato, unitamente agli altri soci privati, di procedere alla cessione delle quote detenute; tuttavia, finora, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione unitaria delle quote di tutti i soci sono andate deserte, per cui EUR ha deliberato di procedere a effettuare una nuova procedura competitiva per la vendita delle quote della sola EUR;
- quanto alla partecipazione in Aquadrome S.r.l., ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del Testo Unico per la razionalizzazione, come già affermato in sede di ricognizione straordinaria, EUR procederà alla fusione per incorporazione nella capogruppo e tale operazione giungerà a conclusione entro l'esercizio 2019;

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e l'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che hanno previsto la costituzione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), attribuendo la titolarità delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- lo statuto di GSE e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'oggetto sociale, che attribuisce alla Società in forza delle disposizioni normative in materia di politica energetica, in conformità agli indirizzi strategici ed operativi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 79/1999, l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto GSE risulta rispondente a interessi strategici di rilevanza nazionale in ambito energetico, ed è soggetta ad un sistema regolatorio, anche economico, definito in base a decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, inoltre, che GSE detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU), costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito GME), costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e di Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (di seguito RSE);

PRESO ATTO che il Gruppo GSE è inserito nell'Allegato A al Testo Unico;

VISTA la nota n. PRES/P20180000011 del 23 novembre u.s., con la quale il Presidente e l'Amministratore Delegato di GSE hanno comunicato che:

- AU ha attribuite, in forza di disposizioni normative, attività di rilievo pubblicistico e di interesse generale nell'ambito del sistema energetico nazionale, che presentano diversi profili di complessità e correlati livelli di rischio, quali: a) l'approvvigionamento di energia per i piccoli consumatori - domestici e piccole imprese che non scelgono di passare al mercato libero; b) il sovrintendere al Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione della banca dati nazionale dei punti di prelievo per l'elettrico e dei punti di riconsegna per il gas; c) la gestione dello Sportello per il consumatore di energia per conto dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; d) la cura del Servizio Conciliazione clienti energia; e) la gestione dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT);
- GME ha attribuite, in forza di disposizioni normative, attività di rilievo pubblicistico e di interesse generale nell'ambito del sistema energetico nazionale, che presentano diversi profili di complessità e correlati livelli di rischio, quali: a) la gestione e il monitoraggio dei mercati dell'energia elettrica; b) l'espletamento delle mansioni relative al coupling unico del giorno prima o del coupling unico infragiornaliero in Europa; c) l'organizzazione e la gestione dei mercati del gas e

dei Mercati per l'Ambiente, nonché delle sedi di contrattazione non obbligatoria dei Titoli di Efficienza Energetica e delle Garanzie di Origine; d) la rilevazione dei dati sulle capacità di stoccaggio di oli minerali;

- RSE, che rappresenta il principale istituto di ricerca di sistema nel settore energetico finanziato da risorse pubbliche (in particolare dal Fondo della Ricerca di Sistema), ha attribuite attività di interesse generale nell'ambito del sistema energetico nazionale, connotate da caratteristiche di terzietà e indipendenza, quali: a) la conduzione dell'attività di ricerca su governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale; b) la gestione e il monitoraggio della qualità della tensione di tutti gli operatori di distribuzione; c) lo sviluppo e la gestione del sistema di allerta meteo nazionale WOLF; d) l'elaborazione di studi sul sistema elettrico nazionale; e) il monitoraggio dell'evoluzione del disegno comunitario in ambito energetico; f) il coordinamento del Joint program dei centri di ricerca pubblici "SMARTGRID"; f) la partecipazione, in diversi contesti internazionali, come Challenge#1 di MISSION INNOVATION;

VISTA la nota n. 27802 del 21 dicembre u.s. con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di confermare le valutazioni già espresse nella nota del 29 settembre 2017, in occasione della revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico; in particolare, il Ministero ha confermato, nell'ambito delle funzioni di indirizzo svolte, lo svolgimento di attività strettamente conformi alle finalità istituzionali delle partecipazioni societarie, in quanto operanti nell'attuazione di politiche governative per la promozione dello sviluppo sostenibile, nello svolgimento di servizi di interesse generale per la tutela e la difesa dei piccoli consumatori di energia elettrica e gas, nell'organizzazione e nella gestione dei mercati energetici all'ingrosso, nella ricerca del settore energetico su domini di interesse pubblico;

RITENUTO che in capo alle società partecipate sopra richiamate, non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto risultano rispondenti alle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e della società controllante e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Investimenti Immobiliari Italiani - InvImIt SGR S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., che ha disposto la costituzione, mediante decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, della Investimenti Immobiliari Italiani - InvImIt SGR S.p.A. (di seguito InvImIt), società di gestione del risparmio per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi, partecipati dallo Stato o da Enti pubblici, allo scopo di valorizzare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile;

- lo statuto di InvImIt e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale, il quale prevede che la società svolge le seguenti attività: a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione, organizzazione e gestione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; b) la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani o esteri, comprese le funzioni di natura amministrativa; c) lo svolgimento di ogni attività consentita alle SGR che gestiscono fondi di investimento immobiliare strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale, fra cui attività di studio, ricerca e analisi economica e finanziaria, di elaborazione, trasmissione e comunicazione di dati economici e finanziari, di amministrazione di immobili ad uso funzionale, di consulenza in materia immobiliare;
- la partecipazione totalitaria in InvImIt detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'allegato A, previsto dall'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, di cui è parte InvImIt;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto InvImIt risulta rispondente alle finalità istituzionali di ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Istituto Luce S.r.l.

VISTI:

- l'articolo 14, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in forza del quale è stata istituita Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. (di seguito Istituto Luce);
- che in virtù del richiamato articolo il Ministero dell'economia e delle finanze ha la titolarità della partecipazione di Istituto Luce, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili patrimoniali, finanziari e statutari;

- lo statuto di Istituto Luce e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale, il quale prevede che la Società svolge le attività di promozione del settore della cinematografia, di produzione, diffusione, distribuzione, in Italia e all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio, nonché la prestazione di servizi utili all'espletamento delle attività che rivestano interesse generale del comparto cinematografico;
- la nota n. 22216 del 13 dicembre u.s., con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ha ritenuto che la Società non ricada in alcuna delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo unico e, in particolare, la Società rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, del Testo unico, comma 2, lettera a), in quanto l'attività svolta afferisce alla fornitura di beni che, in assenza di intervento pubblico, sarebbero forniti dal mercato a condizioni diverse o, addirittura, non forniti, attesa la scarsa remuneratività; e lettera d) in quanto svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Istituto Luce svolge funzioni di preminente interesse generale connesse alla promozione del cinema italiano e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS S.p.A.

VISTI:

- la delibera CIPE n. 59/2002 che ha disposto la trasformazione dell'Ente Pubblico "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato", istituito dalla legge 6 dicembre 1928, n.2744, in società per azioni;
- lo statuto di "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni" (di seguito IPZS) e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale, che prevede, tra l'altro, a) la produzione e la fornitura di prodotti destinati ad assumere valore fiduciario per la salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, della salute pubblica; b) il conio delle monete a corso legale e la fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

- la partecipazione totalitaria in IPZS detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'allegato A, previsto dall'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, di cui è parte IPZS;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto il Gruppo IPZS risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione connesse alla salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, della salute pubblica, disponendo di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Rete autostrade mediterranee - RAM S.p.A.

VISTI:

- il comma 1-ter dell'art. 28 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, in forza del quale, al fine di dare attuazione al Programma nazionale delle Autostrade del mare, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee S.p.A. (di seguito RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, che esercita, pertanto, il controllo analogo sulla società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo Unico;
- che RAM, in forza del richiamato comma, è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- lo statuto di RAM e, in particolare, l'articolo 3 sull'oggetto sociale, il quale prevede che la società svolge le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi e di trasporto denominato "Programma autostrade del mare", previsto dal Piano Generale Trasporti e che, agendo quale struttura operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge ogni altra attività connessa alla realizzazione del suddetto sistema integrato di servizi di trasporto;
- la nota n. 42615 del 10 dicembre u.s., con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto, in relazione alla partecipazione in RAM, di confermare le valutazioni già espresse nella nota del 15 settembre 2017, in occasione della revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico; in particolare il Ministero ha ritenuto che RAM non

ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del Testo Unico che impongono all'Amministrazione l'adozione di piani di razionalizzazione in quanto:

- la Società rientra nelle categorie previste dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e d) del Testo unico, in quanto produce servizi di interesse generale e risulta funzionale all'autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, connessi all'attuazione del Programma Autostrade del Mare. I servizi sono resi in condizioni di indipendenza e di terzietà, necessarie ad assicurare alla collettività di riferimento, in regime di non discriminazione, l'omogeneità di accesso che imprese private non potrebbero garantire;
- dall'analisi dei documenti contabili della società non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Società Generale d'Informatica - SOGEI S.p.A.

VISTI:

- il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante "Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, che, all'articolo 3, ha previsto la possibilità di affidare ad una società specializza a prevalente partecipazione statale la realizzazione e la conduzione del sistema informativo, le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute e la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici;
- che la SOGEI è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in base al richiamato articolo 3 del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8 e opera secondo gli indirizzi strategici del Dipartimento delle Finanze, lavorando come soggetto *in house* al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione;
- l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale *"le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A."*;

- l'articolo 33-septies, comma 4-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che affida a SOGEI la realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione di dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle Amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il Ministero dell'Interno per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR si avvale della SOGEI;
- l'articolo 4 dello Statuto sociale che, recependo le disposizioni sopra richiamate, prevede che la SOGEI ha per oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, nonché lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale,
- che emerge la sussistenza, in capo a SOGEI, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), e d) del Testo Unico;
- inoltre, che la relazione illustrativa al Testo Unico specifica che la Società non è inclusa nell'allegato A in quanto "la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in essa rientra pacificamente nei criteri di cui all'articolo 4";

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Sogei risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'Amministrazione connesse allo sviluppo di sistemi, applicazioni e servizi per le esigenze di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero dell'economia e delle finanze, della Corte dei conti, delle Agenzie fiscali e di altre Pubbliche Amministrazioni rivestendo un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, altresì, che la SOGEI detiene il 40% delle azioni del capitale sociale di GEOWEB S.p.A. e che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ente pubblico non economico, detiene il restante 60% del capitale della predetta società;

VISTA la nota n. 34314 del 23 novembre u.s., con la quale la SOGEI ha ritenuto che GEOWEB non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Testo Unico, in quanto pienamente

riconducibile alle categorie previste dall'articolo 4 del Testo Unico, nella sua qualità di fornitore di “servizi di interesse generale” (art. 4, comma 2, lett. a) e di “servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti” (art. 4, comma 2, lett. d) e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui al comma 2 dell'articolo 20 del Testo unico;

Sogesid S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha disposto la costituzione di una società per la gestione degli impianti idrici, successivamente denominata Sogesid S.p.A. (Sogesid);
- la partecipazione totalitaria al capitale di Sogesid detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale Sogesid, costituita in forza del predetto articolo 10 del decreto legislativo n. 96 del 1993, è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che esercita, pertanto, il controllo analogo sulla società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo Unico;
- lo statuto di Sogesid e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale il quale, tra l'altro, prevede che la società, su base convenzionale, anche attraverso lo svolgimento della funzione di stazione appaltante, svolge la propria attività in materia ambientale e nel settore delle infrastrutture idriche, fornendo supporto e assistenza tecnica per il sistema idrico integrato, per la gestione dei rifiuti, per gli interventi di bonifica, per la tutela delle acque, per il dissesto idrogeologico, per la protezione della natura e la difesa della biodiversità, per la protezione dall'inquinamento, nonché per la cooperazione internazionale in materia ambientale;
- l'articolo 17, comma 1, dello Statuto sociale di Sogesid che prevede l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la nota n. 4947 del 12 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato quanto già rappresentato con nota n. 2494 del 19 settembre 2017, ovvero che *“Sogesid non debba essere oggetto di alienazione o di adozione di misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016 ”* non ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 20, comma 2, del medesimo Testo Unico, in presenza delle

quali è richiesta la predisposizione di un piano di razionalizzazione, ciò in quanto: i) ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e d) del Testo Unico, Sogesid svolge servizi di interesse generale, strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; ii) ai sensi dell'articolo 4, lettera e) del Testo Unico, Sogesid svolge, altresì, servizi di committenza a supporto di amministrazioni aggiudicatrici, e, in particolare, compiti di stazione appaltante/soggetto attuatore di interventi di investimento pubblico, di progettazione, affidamento, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; iii) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 comma 2, del Testo Unico, Sogesid dispone di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale, con presidio dei rischi operativi;

- la nota n. 44286 del 21 dicembre 2018, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che *“non ritiene ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, pertanto, non ritiene che la Sogesid S.p.A debba essere oggetto di alienazione delle quote societarie o di misure di razionalizzazione”*;

Sogin S.p.A.

VISTI:

- l'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che ha previsto la costituzione della Sogin S.p.A. (di seguito Sogin) per lo svolgimento delle attività di smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti, nonché il successivo comma 4, che ha assegnato le azioni della Sogin al Ministero dell'economia e delle finanze e ha disposto che la Società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, recante *“Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, che dispone che la Sogin provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, quale opera di pubblica utilità;
- lo statuto di Sogin, in particolare, l'articolo 4 relativo all'oggetto sociale, che attribuisce alla Società, in forza delle disposizioni normative sopra richiamate, l'esercizio delle seguenti attività: a) smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, degli impianti di

produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare; b) messa in sicurezza e stoccaggio rifiuti radioattivi e realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito nazionale;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto la Sogin risulta rispondente a interessi strategici di rilevanza nazionale, legati alla tutela della salute e della sicurezza della popolazione e alla salvaguardia dell'ambiente ed è soggetta ad un sistema regolatorio di riconoscimento dei costi del programma nucleare finalizzato ad accelerare il decommissioning e ad aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa definito e approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO altresì che la Sogin detiene il 60% delle azioni del capitale sociale di NUCLECO S.p.A. (di seguito Nucleco), costituita in forza della delibera CIPE dell'11 luglio 1980, n. 71, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico), per la gestione dei rifiuti radioattivi di bassa/media attività;

PRESO ATTO che il Gruppo Sogin è inserito nell'Allegato A al Testo Unico;

VISTA la nota n. 70220 del 22 novembre u.s., con la quale Sogin ha comunicato che Nucleco è l'unico soggetto legittimato a effettuare, sull'intero territorio nazionale, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi che risultano essenziali per il decommissioning degli impianti nucleari, attività strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate a Sogin e che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in quanto Nucleco risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica e della società controllante e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

VISTA la nota n. 27802 del 21 dicembre u.s. con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di confermare le valutazioni già espresse nella nota del 29 settembre 2017, in occasione della revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico; in particolare, il Ministero ha confermato, nell'ambito delle funzioni di indirizzo svolte, che le attività svolte dal Gruppo prettamente legate al *decomissioning* degli impianti nucleari e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

Studiare Sviluppo S.r.l.

VISTI:

- l'articolo 4-septies del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha disposto il trasferimento a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro delle partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- che la partecipazione in Studiare Sviluppo S.r.l. (di seguito Studiare Sviluppo), precedentemente detenuta dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, in attuazione della sopra richiamata disposizione normativa, è stata interamente trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze;
- lo statuto di Studiare Sviluppo e, in particolare, l'articolo 5 relativo all'oggetto sociale, che prevede che la Società svolge attività, non aventi carattere commerciale o industriale, strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e alla realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale ed effettua attività di supporto, accompagnamento e assistenza delle predette Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito di bandi finanziati dalla Commissione Europea o da altri organismi internazionali;
- che la Società, sulla base degli indirizzi strategici formulati con direttive pluriennali dal Ministero dell'economia e delle finanze sentite le altre amministrazioni affidanti, opera come soggetto *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- che emerge la sussistenza, in capo a Studiare Sviluppo, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del Testo Unico;

RITENUTO che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali è richiesta la predisposizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di piani di razionalizzazione, in quanto Studiare Sviluppo svolge attività rispondenti alle finalità istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato possedendo competenze specialistiche non presenti all'interno delle Amministrazioni affidanti e, dall'analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità economico-gestionali di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

VISTI i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di mantenimento delle partecipazioni societarie dello Stato del 29 settembre 2017, emanati a seguito della ricognizione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” e, in particolare, l’articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, emanato in forza dell’articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 20 del Testo Unico, il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze in:

- 1) Arexpo S.p.A.;
- 2) Coni Servizi S.p.A. e controllate;
- 3) Consap S.p.A.;
- 4) Consip S.p.A.;
- 5) Equitalia Giustizia S.p.A.;
- 6) Gruppo Eur;
- 7) Gruppo GSE;
- 8) Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.;
- 9) Istituto Luce S.r.l.;
- 10) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
- 11) Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.;
- 12) Società Generale d’Informatica- SOGEI S.p.A.;
- 13) Sogesid S.p.A.;
- 14) Gruppo Sogin S.p.A.;
- 15) Studiare Sviluppo S.r.l.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

firmatario1